

STATUTO Gruppo A.M.B. VILLA D'OGNA

TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1) - COSTITUZIONE

1. Il Gruppo Micologico di Villa d'Ogna, fondato in Villa d'Ogna il 1 settembre 1976, costituisce una Associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico ed ambientale
2. Esso aderisce all'Associazione Micologica Bresadola (A.M.B.) ed assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA - GRUPPO DI VILLA D'OGNA
3. La sede legale del Gruppo è in Villa d'Ogna, Largo Europa, 152 e la sua durata è indefinita.

Art. 2) - FINALITÀ

1. Il Gruppo persegue, senza fini di lucro, con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, i seguenti scopi:
 - a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
 - b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
 - c) promuovere la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
 - d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
 - e) valorizzare l'aspetto ambientale del territorio, attraverso mostre micologiche e naturalistiche e con escursioni guidate, per incrementare lo sviluppo turistico e culturale;
 - f) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
 - g) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
 - h) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole.

TITOLO II I SOCI

Art.3) - ISCRIZIONI.

1. L'iscrizione al Gruppo è aperta a tutti. Essa può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente iscritto.

Art. 4) - I SOCI.

1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. Non sono ammesse forme di partecipazione con durata inferiore all'anno. La quota associativa è intrasmissibile anche nel caso di morte del socio.
2. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo. Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali

Art. 5) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

1. Il Socio ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate
 - b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale "Rivista di Micologia", nonché il Notiziario periodico del Gruppo.
 - c) purché maggiorenne, di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea;
 - d) purché maggiorenne, di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo e dell'A.M.B.
2. Il Socio ha il dovere:
 - a) di versare regolarmente la quota associativa annuale;
 - b) di osservare lo Statuto del Gruppo e dell'A.M.B., nonché le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.

Art. 6) - ESONERO DA RESPONSABILITÀ.

1. L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo e dei suoi dirigenti da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 7) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per radiazione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo di Gruppo o Nazionale, e solo per gravi motivi.
2. Contro la proposta di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri A.M.B. entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

TITOLO III ORGANI DEL GRUPPO

Art. 8) - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali del Gruppo:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;

Art.9) - ORGANI OPERATIVI ISTITUZIONALI.

1. Sono organi operativi istituzionali del Gruppo:
 - a) il Comitato di Studio;

Art.10) - ASSEMBLEA DEI SOCI.

1. Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
3. Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.
4. L'Assemblea dei Soci:
 - a) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;

- b) elegge i propri Delegati all'Assemblea nazionale A.M.B.
 - c) approva annualmente le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - d) fissa il contributo da riservare al Gruppo in aggiunta alla quota sociale nazionale A.M.B.
 - d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - e) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
 6. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante.
 7. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio.
La convocazione è effettuata con avviso scritto contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione spedito con posta ordinaria a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
 8. In seduta straordinaria l'Assemblea viene convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o di almeno 1/5 dei Soci.

Art. 11) - IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del Gruppo con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Coadiuvato dal Segretario/Tesoriere, provvede alle esecuzioni delle delibere del Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.

Art. 12) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da 12 membri.
2. Essi restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario/Tesoriere.
Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva
4. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 2 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno 7 Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
6. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea dei Soci. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.
7. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a) predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, dovranno essere resi consultabili da parte dei soci per almeno 15 gg. antecedenti l'Assemblea, presso la Sede del Gruppo;
 - b) provvede alla straordinaria amministrazione;
 - c) predispone le liste elettorali;
 - d) convoca l'Assemblea dei Soci;
 - e) nomina e revoca i responsabili del Comitato di Studio;
 - f) conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico nazionale;
 - f) nomina Commissioni o Comitati, permanenti o temporanei, e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutarie o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.
8. In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
9. In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il membro anziano provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.
10. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati

come sopra previsto.

Art. 13) - II SEGRETARIO

1. compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo,
2. conserva tutti gli atti dell'Associazione,
3. aggiorna lo schedario dei soci,
4. affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali;
5. assume le funzioni di Tesoriere, quindi attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.
6. in caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14) - IL COMITATO DI STUDIO.

1. Il Comitato di Studio assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.
2. Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo, previo parere dei componenti il Comitato di Studio, conferisce la qualifica di membro del Comitato Scientifico Nazionale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15) - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

1. A carico dei Soci, salvo quanto previsto all'art. 7, possono essere presi dal Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti:
 - a) censura;
 - b) sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno.
2. Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente o per iscritto le proprie controdeduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo.
3. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16) - ANNO SOCIALE.

L'anno sociale decorre dall' 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 17) - GRATUITÀ DELLE CARICHE.

1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
2. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 18) - PATRIMONIO DEL GRUPPO.

1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
2. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi dell'Associazione e in particolare gli immobili devono essere destinati alle attività amministrative o istituzionali.
3. Il Gruppo ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19) - NORME ELETTORALI.

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente e nella quale sono compresi i Soci candidati dal Consiglio Direttivo o candidatisi direttamente. In entrambi i casi le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
2. Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
3. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
4. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
5. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.
6. La prima riunione del Consiglio Direttivo viene convocata dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, da quello più anziano di sodalizio.

Art. 20) - MODIFICHE DELLO STATUTO.

1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di 2/3 dei votanti.
2. Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega.
3. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci, e devono essere comunicate almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 21) - REGOLAMENTO.

- 1- La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art 22) – SCIoglimento DEL GRUPPO.

- 1- Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
- 2- In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla stessa.
- 3- L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 4- È esclusa in ogni caso la ripartizione tra i Soci.
- 5- In tale Assemblea non è ammessa la votazione per delega.

Art 23) – RAPPORTI CON LA SEDE NAZIONALE

- 1- Ai fini del coordinamento dell'attività dell'A.M.B., il Gruppo invia alla Segreteria nazionale, entro la data stabilita, le quote associative, nonché il programma annuale delle attività e la composizione aggiornata degli organi sociali ed eventualmente, se richiesto, il consuntivo dell'attività svolta.

Art 24) - NORME FINALI

- 1- Il presente Statuto, approvato a Villa d'Ogna il 28/01/03., entra immediatamente in vigore, ratificato da parte del Consiglio Direttivo Nazionale in data 19/09/02 – Prot. 1314.
- 2- Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell'A.M.B., di cui fa parte, ed impegna i propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.
- 3- Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di Associazioni

Registrato all'Ufficio delle Entrate in Clusone (BG) il 30 Gennaio 2003 al n° 305 serie 3

INTEGRAZIONE STATUTO Art. 2 – FINALITA' - punto (f)

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il punto (f) delle FINALITA' come segue:

“collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
Valorizzare il territorio e promuovere l'attrattività turistica e commerciale, con particolare riferimento ai funghi come prodotti tipici del territorio, collaborando e promuovendo iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono queste finalità e quelle dell'Associazione”

Registrato all'Ufficio delle Entrate in Clusone (BG) il 22 Ottobre 2012 al n° 2893 serie 3